

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 01/03/1993

Aggiornato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 6 e 7 del 04/04/2012

Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/05/2014

Indice generale

TITOLO I

CAPO I

ART. 1 Consiglieri comunali.....	4
ART. 2 Prima seduta del Consiglio.....	4
ART. 3 Primi adempimenti del Consiglio.....	4

CAPO II I GRUPPI CONSILIARI

ART. 4 Composizione.....	4
ART. 5 Conferenza dei Capi-gruppo.....	5

TITOLO II Commissioni consiliari

ART. 6 Istituzione.....	6
ART. 7 Insediamento.....	6
ART. 8 Convocazione.....	6
ART. 9 Funzionamento - decisioni.....	7
ART. 10 Segreteria- verbalizzazione.....	7
ART. 11 Assegnazione affari.....	7
ART. 12 Indagini conoscitive.....	7
ART. 13 Commissioni speciali e d'inchiesta.....	7
ART. 14 Sedute delle commissioni.....	8

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I Sessioni e sedute

ART. 15 Sede riunioni.....	9
ART. 16 Sessioni	9
ART. 17 Richiesta di convocazione del Consiglio.....	9
ART. 18 Convocazione.....	10
ART. 19 Seduta di prima convocazione.....	11
ART. 20 Seduta di seconda convocazione.....	11
ART. 21 Ordine del giorno.....	11
ART. 22 Sedute - adempimenti preliminari.....	11
ART. 23 Pubblicità e segretezza delle sedute.....	12

CAPO II Discussioni e votazione

ART. 24 Ordine durante le sedute.....	12
ART. 25 Sanzioni disciplinari.....	13
ART. 26 Tumulto in aula.....	13
ART. 27 Comportamento del pubblico.....	13
ART. 28 Svolgimento interventi.....	13
ART. 29 Durata interventi.....	14
ART. 30 Questioni pregiudiziali o sospensive.....	14

ART. 31 Fatto personale.....	15
ART. 32 Udienze conoscitive.....	15
ART. 33 Dichiarazione di voto.....	16
ART. 34 Verifica numero legale.....	16
ART. 35 votazione.....	16
ART. 36 Irregolarità nella votazione.....	16
ART. 37 Verbalizzazione delle riunioni.....	16
ART. 38 Revoca e modifica deliberazioni.....	17
ART. 39 Segretario - incompatibilità.....	17

CAPO III Diritti e prerogative dei Consiglieri

ART. 40 Diritto all'informazione dei Consiglieri.....	17
ART. 41 Interrogazioni.....	18
ART. 42 Svolgimento delle interrogazioni.....	18
ART. 43 Interpellanze.....	18
ART. 44 Svolgimento delle interpellanze.....	18
ART. 45 Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni.....	19
ART. 46 Mozioni - svolgimento.....	19
ART. 47 Emendamenti e O.d.G. riguardanti mozioni. .	19
ART. 48 votazione delle mozioni.....	20
ART. 49 Durata complessiva.....	20

TITOLO IV PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 50 Mozione di sfiducia.....	21
ART. 51 Decadenza del Consigliere comunale.....	21
ART. 52 Diritto di accesso.....	21

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53 Disposizioni finali - entrata in vigore - pubblicazione.....	22
---	-----------

TITOLO I

CAPO I

ART. 1

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti **ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.**
2. Essi durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale, salvo dimissioni, decadenza o rimozione previsti dalla legge (Art. 51 del reg.).

ART. 2

Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale **viene convocato per** la sua prima seduta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. **Esso è convocato e presieduto dal Sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio, se previsto dallo Statuto.**
2. L'adunanza **deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione** e, sempre a cura del **Sindaco**, va contestualmente partecipata al Prefetto.

ART. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, il Consiglio Comunale procede **agli adempimenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 21 dello Statuto Comunale.**

CAPO II

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 4

Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza a un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che si distaccano dal gruppo originario e intendono aderire o formare un nuovo gruppo, devono darne immediata comunicazione scritta alla Segreteria del Comune.
4. Nel corso della prima adunanza con dichiarazione inserita nel verbale, o successivamente con dichiarazione scritta, ciascun gruppo provvede alla designazione del proprio capo-gruppo.

5. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo-gruppo.
6. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 5

Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo, costituiti ai sensi dell'art. precedente è convocata e presieduta dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO II

Commissioni consiliari

ART. 6

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, **una volta insediatosi nomina**, ai sensi dello Statuto, le commissioni consiliari, determinando in pari tempo la competenza per materia e la composizione di ciascuna Commissione nonché la partecipazione numerica dei gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione, anche nel caso si dovessero verificare eventuali sostituzioni di commissari già eletti.
3. Le commissioni durano in carica, al massimo, fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
4. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 7

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina: per l'occasione è convocata dal Sindaco.
2. La commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del presidente e del vice-presidente.
3. La elezione del presidente e del vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Il Sindaco e gli assessori non possono essere eletti presidente o vice-presidente delle commissioni. Tuttavia hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 8

Convocazione

1. Il Presidente, anche d'intesa col Vice-Presidente, **convoca via pec la commissione almeno 48 ore prima della relativa seduta**, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal consigliere più anziano fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati al Sindaco e all'Assessore competente per materia. **La documentazione relativa è trasmessa via pec ai membri consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.**

ART. 9

Funzionamento - decisioni

1. Il commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari almeno alla metà più uno dei componenti la commissione stessa.
3. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei commissari presenti.

ART. 10

Segreteria- verbalizzazione

1. Il segretario della commissione può essere un dipendente comunale designato dal Segretario comunale, oppure un componente della commissione stessa. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11

Assegnazione affari

1. Il Sindaco trasmette alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, gli argomenti su cui ritiene debbano pronunciarsi, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere espresso con sufficiente anticipo rispetto alla seduta consiliare ed in ogni caso in tempo utile per la messa a disposizione dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 18 comma 7.

ART. 12

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali nonché gli amministratori e i dirigenti di aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti, che vengono forniti con le modalità previste dall'art. 40.

ART. 13

Commissioni speciali e d'inchiesta

1. Il Consiglio, a norma dello Statuto, può procedere alla costituzione di commissioni speciali, determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. La costituzione e il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le altre commissioni consiliari.
3. Alla commissione d'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio per l'oggetto di sua competenza.

ART. 14

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere mai pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o demerito di persone.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

Sessioni e sedute

ART. 15

Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Si riunisce di norma nella propria sede all'interno del palazzo civico; può tuttavia, per comprovate esigenze, riunirsi in un altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del Sindaco, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.

ART. 16

Sessioni

1. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'esame delle materie di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica.
2. È convocato d'urgenza quando sussistano motivi gravi e indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.
3. Il Prefetto sarà informato della convocazione del Consiglio Comunale.

ART. 17

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Qualora nella richiesta
4. venga precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame e un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dal presente regolamento all'articolo 46.

ART. 18

Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco, cui compete la determinazione del giorno e dell'ora della seduta, nonché l'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione avviene mediante avviso scritto, firmato dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicesindaco.
2. La notificazione dell'avviso è eseguita dal messo comunale per via informatica mediante l'invio dello stesso tramite posta elettronica certificata agli indirizzi P.E.C. dei singoli consiglieri, dagli stessi già posseduti o forniti dal Comune a tal fine. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui viene rilasciata dal sistema di trasmissione la ricevuta di consegna e di accettazione dell'avviso.
- 2 bis. Qualora non sia possibile procedere alla notifica via PEC per anomalie di funzionamento del sistema, il messo comunale procede tramite consegna dell'avviso presso il domicilio eletto dal consigliere all'interno del territorio comunale.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso ai consiglieri, con le modalità sopra indicate, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione. In caso di sessioni straordinarie d'urgenza almeno 24 ore prima.
4. (abrogato)
5. Il Consiglio Comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano stati iscritti nell'ordine del giorno.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza. Copia dell'avviso di convocazione e dell'O.d.G. verrà esposto anche nei locali pubblici del Capoluogo e delle frazioni.
7. Nelle sessioni ordinarie le proposte di deliberazione **consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno, unitamente ai relativi allegati, devono essere depositate presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima dell'apertura della seduta; nelle sessioni straordinarie d'urgenza, almeno 24 ore prima. Contestualmente al deposito, la segreteria comunale trasmette via PEC ai consiglieri comunali detta documentazione, con le modalità previste dal comma 2. Il mancato deposito comporta il ritiro del punto all'ordine del giorno.**
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
9. **I consiglieri comunali, una volta ricevuti via PEC l'avviso di convocazione e la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono richiederne la trasmissione o la consegna con altre modalità (es. cartacea, via fax, brevi manu, ecc.)**

ART. 19

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
2. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei voti.
4. I Consiglieri che escono dallo spazio loro assegnato prima della votazione non vengono computati nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza

ART. 20

Seduta di seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che succede, in un altro giorno, ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. L'avviso con la data della seconda convocazione, quando non risulta da quello della prima, dovrà essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali con le modalità previste dall'art. 18.
3. Il numero legale per la validità delle sedute di seconda convocazione è di un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.

ART. 21

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta e a un quinto dei Consiglieri.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o su richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 22

Sedute - adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, nomina tre scrutatori (due per la maggioranza e uno per la minoranza). Informa poi l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.
2. Comunica all'assemblea l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line dei verbali della seduta precedente, sui quali viene concessa la parola esclusiva-

mente per introdurre rettifiche o per fatto personale, per un tempo massimo di 5 minuti; dopodiché i verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

ART. 23

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questionari riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
3. A tutela del regolare e corretto andamento dei lavori, della privacy dei componenti dell'organo consiliare e del pubblico, sono ammesse registrazioni audio e audio-visive soltanto attraverso adeguate strumentazioni in dotazione all'Ente con postazioni fisse e munite dei necessari supporti tecnici e con contemporanea individuazione del titolare del trattamento dei dati.¹
4. I Consiglieri hanno diritto di manifestare il proprio assenso o dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari e di chiedere l'interruzione della ripresa audio e audio-visiva in occasione del proprio intervento. Le riprese devono essere limitate ogni qualvolta debba essere assicurata la riservatezza dei soggetti presenti o degli argomenti oggetto del dibattito. Le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.¹
5. Non sono ammesse nella sala consiliare registrazioni audio e/o audio-visive effettuate da soggetti privati e che non corrispondono ai requisiti di cui sopra.¹

CAPO II

Discussioni e votazione

ART. 24

Ordine durante le sedute²

1. Spetta al Sindaco il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica può entrare nella sala delle riunioni, non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri senza esplicita autorizzazione, e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

1 Comma introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 04/04/2012.

2 Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 04/04/2012.

ART. 25

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del provvedimento.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Sindaco e senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 26

Tumulto in aula

1. Quando vi è un tumulto in aula e non si riesca a ripristinare l'ordine, il Sindaco sospende la discussione, o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART.27

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo; non può accedere agli spazi dalla sala riservati ai consiglieri senza esplicita autorizzazione del Sindaco; deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 28

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione sullo stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale o per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.
3. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono

intervenire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 29

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco. Non sono ammessi dialoghi e discussioni tra Consiglieri.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali di cui al 2° comma dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - b) dieci minuti per la discussione di ogni altro tipo di deliberazione;
 - c) cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno;
 - d) cinque minuti per replica o dichiarazione di voto quando l'intervento del Consigliere è di 10 minuti e 10 minuti di replica o dichiarazione di voto quando l'intervento è di 20 minuti.
3. Saranno concessi inoltre dieci minuti ai rappresentanti delle associazioni operanti nel territorio su argomenti che li riguardano ai sensi dell'art. 22 dello Statuto del Comune, nonché ai rappresentanti dei sottoscrittori di istanze, petizioni, proposte ai sensi dell'art. 32 dello Statuto del Comune.
4. Qualora il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
5. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola, se questo, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
6. La lettura di un intervento scritto non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione al verbale.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 30

Questioni pregiudiziali o sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta; o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono trattate immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono intervenire solo un consigliere a favore e uno contro.
5. In caso di presentazione di più questioni pregiudiziali o sospensive contemporaneamente, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella

quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale o sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle altre discussioni. In tali casi possono intervenire, dopo il proponente, un consigliere a favore ed uno contro, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e le questioni di cui al comma precedente, la votazione avviene per alzata di mano.
9. Il Sindaco, sentito il Consiglio, può decidere di sospendere la seduta per brevi periodi.

ART. 31

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri, oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire brevemente ed esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

ART. 32

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di aziende ed Enti partecipati dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 33

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo, può fare dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 34

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale, anche su richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero minimo di consiglieri previsto dagli articoli 19 e 20 del presente Regolamento. Se ciò non avviene entro dieci minuti dalla sospensione, toglie la seduta rinviandola al primo giorno non festivo alla stessa ora.

ART. 35

Votazione

1. I Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da apporsi in apposita urna.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza dei tre consiglieri scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 36

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 37

Verbalizzazione delle riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: debbono indicare i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta.

2. Essi vanno approvati dall'assemblea di regola nella seduta successiva nei modi di cui al secondo comma dell'art. 22 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale sia dato atto del proprio voto e dei motivi del medesimo, oltre che, su richiesta del Consigliere stesso, delle proprie dichiarazioni.

ART. 38

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 39

Segretario - incompatibilità

1. Il Segretario può intervenire nella discussione solamente per rispondere a quesiti in materia giuridica, che gli vengano posti dai Consiglieri, o per informare il Consiglio Comunale se vi siano irregolarità o violazioni di legge.
2. Il segretario deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi, ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado, in tal caso il Consiglio sceglie uno dei propri membri al quale affida le funzioni di segretario verbalizzante.

CAPO III

Diritti e prerogative dei Consiglieri

ART. 40

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto, per l'esercizio del suo mandato, di ottenere dagli uffici, dalle aziende ed Enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie le informazioni e i dati in loro possesso concernenti le rispettive attività o comunque detenuti. La richiesta di ottenere informazioni deve essere presentata per iscritto al Segretario comunale o al responsabile di struttura, il quale è tenuto a fornire via PEC quanto richiesto entro cinque giorni dalla domanda. Una volta ricevuto via PEC quanto richiesto, il Consigliere non può esigere la trasmissione o la consegna con altre modalità (es. cartacea, via fax, brevi manu, ecc.).
2. Solo nel caso in cui non sia possibile la trasmissione via PEC, entro il medesimo termine il Consigliere ha diritto, in esenzione da qualsiasi spesa o tributo, di ottenere copia dei documenti contenenti le notizie, le informazioni ed i dati di cui al 1° comma. Non si rilasciano copie di disegni che, per il loro formato, non possono essere fotoriprodotte.
3. In caso di particolare complessità delle informazioni richieste, il termine di trasmissione delle stesse, con atto motivato del responsabile di struttura comunicato al Consigliere, può essere prorogato fino a 30 giorni. In ogni caso,

il diritto di accesso è esercitato in modo da non pregiudicare il normale funzionamento degli uffici.

ART. 41

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine a un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottati o intenda adottare in relazione a quel fatto specifico.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
4. Ove non venga richiesta risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

ART. 42

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, il quale può ritenersi o non ritenersi soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi, normalmente il primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta la dichiarazione da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 43

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi e agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ART. 44

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo massimo di dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tem-

po non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi, normalmente il primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 45

Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative a un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissato dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 46

Mozioni - svolgimento

1. La mozione consiste nella richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura politica, amministrativa o tecnica su di un argomento rientrante nella competenza dell'Amministrazione comunale, allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa. Viene presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale della seduta in cui è annunciata.
2. Le mozioni sono svolte di norma nella seduta successiva alla loro presentazione, salvo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla mozione di sfiducia.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata da uno solo di loro, normalmente il primo, e per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire un Consigliere per ogni gruppo ed un assessore, per non più di dieci minuti ciascuno. Il diritto di replica, e per un tempo non superiore a cinque minuti, spetta al Consigliere che ha illustrato la mozione.
5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
6. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui ai commi precedenti e votati per alzata di mano

ART. 47

Emendamenti e O.d.G. riguardanti mozioni

(abrogato)

ART. 48

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In questo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. È approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 49

Durata complessiva

1. La durata complessiva della discussione di interpellanze, interrogazioni e mozioni non può eccedere i 60 minuti. Il Sindaco ha facoltà di proporre al Consiglio Comunale una corsia preferenziale agli argomenti all'ordine del giorno della seduta che rivestono carattere di urgenza e di importanza per la vita amministrativa, posticipando interrogazioni, interpellanze e mozioni a un orario più avanzato rispetto all'inizio dei lavori, garantendo comunque ai Consiglieri un tempo di 60 minuti nel corso della seduta per avanzare le loro richieste.

TITOLO IV PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 50

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano della carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Le modalità per la presentazione, la discussione e la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 21 dello Statuto comunale.

ART. 51

Decadenza del Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'articolo 69 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive, secondo quanto disposto dallo Statuto del Comune all'art. 16 comma 2.
4. La proposta di decadenza va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 52

Diritto di accesso

1. La copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio è liberamente accessibile e scaricabile da parte dei cittadini dall'albo pretorio on line del Comune, durante il periodo di pubblicazione.
2. Decorso il termine di pubblicazione, la copia della delibera è liberamente accessibile e scaricabile dal sito web dell'Ente nella sezione di archivio degli atti deliberativi, per un periodo di 12 mesi.
3. Decorso tale ulteriore periodo i cittadini, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio delle copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 30 dello Statuto del Comune.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53

Disposizioni finali - entrata in vigore - pubblicazione

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto del Comune, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stata approvato; ugualmente dicasi per le sue modificazioni.
3. (abrogato).
4. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia di Consiglio Comunale.
5. Al presente regolamento viene data ampia pubblicità, diffusione ed accessibilità mediante la pubblicazione permanente dello stesso all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
6. (abrogato).